

31/12/2020

TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO



FinaFarm

Sommario

INTRODUZIONE.....	2
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435).....	4
SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436).....	7
SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437)	8
SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438).....	10
SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)	13
SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)	14
SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443).....	19
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)	20
SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445)	21
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)	22
SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)	24
SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)	26
SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449).....	28
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450).....	29
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)	30

INTRODUZIONE

Le disposizioni per l'Informativa al Pubblico del Terzo Pilastro sono raccolte nella Circolare 288 del 3 aprile 2015 e successive aggiornamenti ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche") pubblicata da Banca d'Italia, dal Regolamento CRR UE n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*) e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (rispettivamente *Regulatory Technical Standards*, RTS e *Implementing Technical Standards*, ITS) emanate dalla Commissione Europea su progetti presentati dall'EBA (*European Banking Authority*).

Tale insieme di norme comunemente identificato come "Basilea 3" consiste in un insieme articolato di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario.

L'articolazione di "Basilea 3" si fonda su tre pilastri.

Le prescrizioni del Terzo Pilastro del sistema di vigilanza prudenziale di Basilea 3 hanno l'obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato e vanno ad integrare:

- la disciplina sui requisiti minimi patrimoniali (Primo Pilastro), ossia i coefficienti patrimoniali obbligatori di vigilanza che misurano la dotazione minima del capitale che ogni intermediario deve possedere per fronteggiare i rischi tipici dell'attività che svolge;
- il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), vale a dire il sistema dei controlli interni che ciascun intermediario deve adottare per assicurare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa a fronte di tutti i rischi rilevanti propri della sua attività e il sistema dei controlli esterni esercitati dall'Autorità di Vigilanza.

CRR - Regolamento UE n. 575/2013	Rilevanza per Finafarm
SEZIONE 1 - Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)	Sì
SEZIONE 2 - Ambito di applicazione (art. 436)	Sì
SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437 e 492)	Sì
SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438)	Sì
SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)	Sì
SEZIONE 6 - Riserve di capitale (art. 440)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 7 - Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale (art. 441)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)	Sì
SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443)	Sì
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)	Sì
SEZIONE 11 - Esposizione al rischio di mercato (art. 445)	Sì
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)	Sì
SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)	Sì
SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)	Sì
SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449)	Sì
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450)	Sì
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)	Sì
SEZIONE 18 - Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453)	Sì

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)

Finafarm S.p.A. (di seguito la “Società” o anche solo “Finafarm”) al fine di monitorare i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta, si è dotata di un sistema di gestione dei rischi coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la propria complessità operativa.

La Funzione di *Risk Management* (assieme alla funzione di compliance), anche al fine di garantirne indipendenza e obiettività, è stata direttamente attribuita ad un Consigliere di Amministrazione Indipendente (Amedeo Poli) che ne svolge le attività personalmente.

Il presidio dei Rischi rientra nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni (SCI), costituito da Organi di Governo e Controllo a cui la normativa vigente assegna specifici compiti e responsabilità e supportati operativamente dalle funzioni aziendali incaricate del presidio dei controlli di primo, secondo e terzo livello.

In conformità con quanto previsto dalla disciplina vigente, la funzione di Risk Management:

- collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- presiede al funzionamento del sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell’intermediario; in tale contesto sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi;
- collabora alla definizione delle svalutazioni analitiche e forfettarie dei crediti, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo.

La Società ha definito una mappa dei rischi mediante un’opportuna analisi della posizione della Società rispetto ai rischi che attengono la propria specifica operatività.

L’identificazione dei rischi rilevanti è avvenuta partendo dai rischi indicati nella normativa e valutando, in via prudenziale, l’esposizione ad eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con l’operatività specifica della Società.

L'obiettivo dell'attività condotta è stata l'individuazione di tutti i rischi che potrebbero ostacolare o limitare la Società nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici ed operativi.

Mappa dei Rischi

➤ Rischi del Primo pilastro:

1. *Rischio di credito* (comprende il rischio di controparte);
2. *Rischio di mercato e di cambio*;
3. *Rischio operativo*.

➤ Altri rischi:

1. *Rischio di concentrazione*: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica;

2. *Rischio paese*: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

3. *Rischio di trasferimento*: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

4. *Rischio base*: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili, ma non identiche;

5. *Rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate all'intermediario risultino meno efficaci del previsto;

6. *Rischio di tasso di interesse*: rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse;

7. *Rischio di liquidità*: rischio che l'intermediario non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza;

8. *Rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

9. *Rischio di una leva finanziaria eccessiva*: il rischio che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile,

costringendolo, di conseguenza, ad adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

10. *Rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

11. *Rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza.

SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436)

Gli obblighi di informativa al pubblico, riportati nel presente documento, si applicano a Finafarm S.p.A.

SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437)

I fondi propri (*Own Funds*) sono caratterizzati da una struttura basata su 3 livelli:

- Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);
- Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1, che unitamente al precedente aggregato compongono il Capitale di Classe 1 - Tier 1, T1);
- Capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

Il CET 1 è composto dagli elementi che garantiscono la migliore capacità di assorbimento delle perdite; in tale categoria vengono, infatti, ricompresi gli strumenti di capitale, qualora versati, ed elementi ad esso equiparabili (es: utili non distribuiti e riserve). Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 è composto da strumenti di capitale che garantiscono, seppur con minore intensità rispetto a quelli ricompresi nel CET 1, la copertura delle potenziali perdite future; tali strumenti sono perpetui e non sono oggetto di alcuna disposizione che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o liquidazione. Infine, gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati sono ricompresi nell'ultima categoria di strumenti di capitale, ovvero quella che garantisce la minore capacità di assorbimento delle perdite e il minor grado di permanenza; tali strumenti, per essere ricompresi fra i fondi propri, devono soddisfare i requisiti imposti dalla norma, tra cui una durata originaria di almeno cinque anni e l'assenza di incentivi a ripagare il debito prima della scadenza.

Si riporta, di seguito, uno schema che approfondisce la composizione del patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e delle detrazioni dal patrimonio di base:

Patrimonio di vigilanza		2020
Capitale sociale		3.900.000
Sovraprezzo di emissione		9.992.500
Riserve		2.756.604
Filtri prudenziali IAS/IFRS		49.154
Totale patrimonio netto		16.698.258
Elementi da dedurre dal CET1		22.012
Capitale primario di classe 1		16.676.246
Fondi Propri		16.676.246
Utile o perdita d'esercizio(non computato nei fondi propri)		158.125

Il Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) è composto dal Capitale Sociale, dalla Riserva da sovrapprezzo di emissione, dagli utili di periodo, dagli altri componenti di conto economico accumulate (OCI) e dalle Riserve (il tutto al netto dei filtri prudenziali); ai fini del calcolo del CET 1 vanno inoltre detratte le attività immateriali e delle attività fiscali differite. Non sono presenti elementi di Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e il Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) risulta nullo. Conseguentemente, l'ammontare dei Fondi Propri è riconducibile esclusivamente al solo Capitale primario di classe 1. Di seguito il prospetto con i relativi calcoli.

SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438)

Secondo quanto stabilito dalla normativa di Secondo Pilastro, le banche devono periodicamente valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, ampliando la gamma dei rischi da computare rispetto al Primo Pilastro.

Un ruolo di primaria importanza continua, quindi, a rivestire il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, definito *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Con il processo ICAAP le Società effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

Nel rispetto della normativa, le Società sono tenute a definire specifiche strategie e a predisporre strumenti e procedure idonei per determinare il capitale ritenuto adeguato (per importo e composizione) alla copertura di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, al fine di giungere ad un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

La normativa stabilisce che l'esecuzione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale deve essere ispirata al principio di proporzionalità *"in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla società"*.

La Società, appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalle Istruzioni di Vigilanza, è tenuta ad *"utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro"*.

Relativamente al secondo pilastro, con riferimento ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, gli intermediari di Classe 3 possono misurare i rischi *"utilizzando gli algoritmi semplificati proposti"* negli allegati della normativa. Infine, in relazione agli eventuali altri rischi del secondo pilastro a cui sono esposte, gli intermediari di Classe 3 *"predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati"*.

Si sottolinea che il processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP è codificato all'interno della Relazione sulla Struttura Organizzativa (che contiene la descrizione di tutti i processi aziendali), aggiornato dalle funzioni coinvolte e sottoposto all'approvazione almeno annuale del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si riporta di seguito il dettaglio del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP:

- redazione Piano Strategico e Budget Annuale: le linee strategiche di medio periodo vengono elaborate dall'Amministratore Delegato nell'ambito della redazione del piano strategico triennale, sottoposto a sistematica approvazione da parte del CdA, e riviste con periodicità almeno annuale;
- mappatura dei rischi rilevanti con cadenza almeno triennale;
- misurazione e valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale;
- misurazione e determinazione del capitale interno complessivo: la Società, conformemente a quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza, determina il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.
- misurazione capitale assorbito prospettico congiuntamente alla redazione del piano industriale;
- reporting agli Organi Sociali;
- revisione del processo ICAAP: nell'ambito dell'attività di verifica il processo ICAAP viene sottoposto a revisione asseverazione da parte della Funzione *Internal Audit* e Collegio Sindacale per verificare la conformità dei comportamenti organizzativi messi in atto dalle funzioni alle procedure interne ed alla normativa, nonché la sua adeguatezza all'operatività della Società;
- stesura ed invio resoconto ICAAP a Banca d'Italia: il resoconto ICAAP dopo esser stato predisposto, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato all'Organo di Vigilanza entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
- Analisi rilievi dell'Organo di Vigilanza: le eventuali osservazioni dell'Organo di Vigilanza vengono raccolte e le funzioni responsabili vengono di conseguenza attivate per l'analisi dei rilievi e la pianificazione degli interventi.

La Società, in linea con gli orientamenti previsti per gli intermediari finanziari di "Classe 3", ha analizzato i rischi descritti negli altri capitoli precedentemente descritti, distinguendo tra rischi oggetto di misurazione quantitativa e rischi oggetto di valutazione qualitativa/mitigazione, in coerenza con quanto indicato sulle disposizioni di vigilanza.

Di seguito si fornisce una sintesi degli approcci adottati sui singoli rischi in termini di Tipologia di misurazione/valutazione e di Metodologia di calcolo utilizzate.

	Tipo di Rischio	Rilevanza	Tipo di misurazione / valutazione	Metodologia di calcolo
Primo Pilastro	Rischio di Credito	Molto Rilevante	Quantitativa	Standard (normativa) Primo Pilastro
	Rischio di Mercato e di Cambio	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio Operativo	Rilevante	Quantitativa	Approccio base (BIA) (normativa) Primo Pilastro
Secondo Pilastro	Rischio di Concentrazione (single name e geo-settoriale)	Non Presente	Quantitativa	Granularity Adjustment, GA Circolare 288 (Titolo IV, Capitolo 14, Allegato B) e metodo ABI-PWC per il rischio geo-settoriale
	Rischio Paese	Non Presente	Qualitativa	Non Applicabile
	Rischio di Trasferimento	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio di Base	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio Residuo	Non Presente	Qualitativa	Non Applicabile
	Rischio Controparte	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio di Tasso di Interesse	Poco Rilevante	Quantitativa	Circolare 288 (Titolo IV, Capitolo 14, Allegato C)
	Rischio di Liquidità	Rilevante	Qualitativa: in fase di predisposizione strumenti quantitativi	Circolare 288 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII)
	Rischio Derivante da Cartolarizzazione	Non Presente	Non applicabile	Non Applicabile
	Rischio di Leva Finanziaria Eccessiva	Rilevante	Quantitativa	Secondo i principi stabiliti dal comitato Basilea
	Rischio Strategico / di Business	Rilevante	Quantitativa / Mitigazione	Qualitativa
	Rischio di Reputazione	Rilevante	Quantitativa / Mitigazione	Qualitativa

L'ICAAP è articolato in diverse fasi, tuttavia il suo svolgimento prescinde dalla periodicità con cui viene prodotto il Rendiconto stesso e rappresenta il momento di sintesi di una serie di attività aziendali, nonché uno strumento di informazione verso le Autorità di Vigilanza.

Sono inclusi nel perimetro di riferimento ai fini ICAAP i rischi di Primo e di Secondo Pilastro.

Nella tabella che segue, si riportano i requisiti regolamentari relativamente ai rischi di Primo Pilastro:

31/12/2020	Rischio	Capitale interno	RWA
I PILASTRO	Rischio di credito	6.693.856	83.673.206
	Grandi rischi (rischi eccedenti il 25% del PV)	-	-
	Rischio di mercato	-	-
	Rischio operativo	274.670	3.433.375
Totale capitale interno rischi di I pilastro		6.968.526	87.106.581

SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione. Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- generino una esposizione pari al valore di mercato equo (*fair value*) positivo;
- abbiano un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato;
- generino uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al soggetto erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

La società non presenta poste attive rientranti in tali categorie e pertanto non è esposta a tale rischio.

SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31.12.2018 e alle disposizioni interne che l'hanno recepita, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- Sofferenze;
- Inadempienze probabili;
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni deteriorate sono determinate analiticamente.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un attributo di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti analitiche e collettive

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento privato non quotati in mercati attivi e i crediti generati da operazioni di *leasing* finanziario.

Vengono classificati nella categoria “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività finanziaria è posseduta secondo un modello di *business* il cui obiettivo è conseguito mediante l'incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e
- i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).

Secondo le regole generali previste dall'IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l'entità modifichi il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie.

Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi direttamente attribuibili ad un'attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica dell'attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all'inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre *stages* (stadi di rischio creditizio) previsti dall'IFRS 9, l'ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie non deteriorate.

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

- all'atto dell'iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell'ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all'intera vita residua prevista contrattualmente per l'attività;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all'adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l'intera vita residua dello strumento (“*lifetime*”) ad una a dodici mesi.

Le attività finanziarie in esame, ove risultino non deteriorate, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “*tranche*” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da *probability of default* (PD),

loss given default (LGD) ed *exposure at default* (EAD), corretti per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9.

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito da accertare ad ogni data di bilancio, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l'importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell'attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.

L'importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni *forward looking* e dei possibili scenari alternativi di recupero.

Valutazione collettiva

Il calcolo dell'impairment collettivo ex IFRS9 è condotto con l'utilizzo di un modello di calcolo sviluppato internamente.

Il modello assegna a ciascun rapporto i valori di PD, LGD ed EAD attraverso l'analisi dei valori rilevati a livello di portafoglio. I valori di ciascun parametro sono calcolati sulla base delle serie storiche della Società e sulla base di scenari macroeconomici attesi (approccio *forward looking*).

Valutazione analitica

Sono classificate in stage 3, e quindi assoggettate a valutazione analitica, le attività finanziarie classificate come deteriorate secondo la normativa di vigilanza:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- scaduti/sconfinanti deteriorati

Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori	Esposizione lorda		Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi	Esposizione Netta	Write-off parziali complessivi
	Deteriorate	Non deteriorate			
A. Esposizioni creditizie per cassa					
a) Sofferenze	1.759.421	/	1.062.285	697.136	28
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	-	/	-	-	-
b) Inadempienze probabili	136.865	/	-	136.865	-
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	-	/	-	-	-
c) Esposizioni scadute deteriorate	452.202	/	-	452.202	-
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	-	/	-	-	-
d) Esposizioni scadute non deteriorate	/	107.151	122	107.029	-
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	/	-	-	-	-
e) Altre esposizioni non deteriorate	/	105.308.142	118.834	105.189.308	-
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	/	160.673	-	-	-
TOTALE A	2.348.488	105.415.293	1.181.241	106.582.540	28
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio					
a) Deteriorate	-		-		-
b) Non deteriorate	/	25.467.229	-	25.467.229	-
TOTALE B	-	25.467.229	-	25.467.229	-
TOTALE A + B	2.348.488	130.882.522	1.181.241	132.049.769	28

In relazione alla crisi pandemica in corso si evidenziano di seguito le posizioni oggetto di moratoria ai sensi delle misure di sostegno Covid-19 in corso.

Finanziamenti oggetto di misure di sostegno Covid-19: valori lordi e netti

Tipologie finanziamenti/valori	Esposizione lorda	Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi	Esposizione netta	Write-off parziali complessivi
A. Finanziamenti in sofferenza: a) Oggetto di concessione conforme con le GL b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti				
B. Finanziamenti in inadempienze probabili: a) Oggetto di concessione conforme con le GL b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti				
C. Finanziamenti scaduti deteriorati: a) Oggetto di concessione conforme con le GL b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti				
D. Altri finanziamenti scaduti non deteriorati: a) Oggetto di concessione conforme con le GL b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti				
E. Altri finanziamenti non deteriorati: a) Oggetto di concessione conforme con le GL b) Oggetto di altre misure di concessione c) Nuovi finanziamenti	10.450.111 10.424.266 25.845	11.892 11.863 29	10.438.219 10.412.403 25.816	
Totale (A+B+C+D+E)	10.450.111	11.892	10.438.219	

La tabella riassuntiva delle esposizioni creditizie risulta essere la seguente:

	Esposizione lorda	Rettifiche di valore specifiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche effettuate nell'esercizio
ATTIVITA' DETERIORATE				
A. Esposizioni per cassa				
- sofferenze	1.759.421	1.062.285		
- inadempienze probabili	136.865			
- esposizioni scadute deteriorate	-			
B. Esposizioni fuori bilancio				
- deteriorate	-			
ESPOSIZIONI IN BONIS				
A. Esposizioni per cassa				
- scadute non deteriorate	107.151	122		
- altre esposizioni non deteriorate	105.308.142		118.834	
B. Esposizioni fuori bilancio				
- non deteriorate	-			
Totale	107.311.579	1.062.407	118.834	-

SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443)

Nel presente capitolo, in conformità all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), si dà evidenza circa le attività non vincolate nonché di quelle vincolate.

Si intende attività vincolata ogni attività che è stata impegnata o che è oggetto di un accordo per fornire garanzie (*security o collateral*) o supporto di credito a delle operazioni iscritte in bilancio o fuori bilancio dalle quali l'attività non possa essere ritirata liberamente.

Tra le attività vincolate che la Finanziaria ha in essere, al 31/12/2019, vi sono le c.d. "presentazioni" ovvero l'ammontare delle rate future che la clientela ha accettato di pagare tramite lo strumento dell'SDD (Sepa Direct Debit), che gli intermediari finanziatori di Finafarm accettano (a fronte di una "presentazione" da parte di Finafarm) fino a scadenze minori dei 72 mesi e che consentono a Finafarm l'accesso a varie forme di finanziamento (a breve termine (fino a 6 mesi) a medio termine (da 6 a 36 mesi) e a medio lungo (da 36 a 72 mesi). NON tutte le attività (crediti) con scadenza inferiore a 72 mesi sono state presentate. I crediti vantati da Finafarm, ad eccezione delle quote capitale a fronte dei finanziamenti aperti sono tutti riscossi tramite lo strumento SDD.

In aggiunta avendo proceduto a cartolarizzare una parte dei propri crediti costituiscono attività vincolate anche gli attivi cartolarizzate

Di seguito l'ammontare delle attività vincolate e non.

ATTIVITA'	VALORE CONTABILE delle attività vincolate	FAIR VALUE delle attività vincolate	VALORE CONTABILE delle attività NON vincolate	FAIR VALUE delle attività NON vincolate
Finanziamenti	74.331.582		32.250.958	
Titoli di capitale			11.596	11.596
Altre attività			1.403.641	

SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)

Al 31/12/2020, Finafarm ha calcolato il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in base al metodo standardizzato.

Ai fini del calcolo delle posizioni di rischio ponderate per il rischio di credito e di controparte (metodo standardizzato), la società non si avvale di agenzie di valutazione del merito di credito (ECAI).

Con il recepimento in Europa di Basilea 3 si è aggiunto, già dal 2016, il Fattore di Sostegno (art. 501 del regolamento UE No. 575/2013) che riguarda tutte le banche (e sulla base della circolare 288 anche alle finanziarie), anche quelle che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Tale misura riconosce alle banche (ed alle finanziarie) uno “sconto” sul requisito di capitale, il Fattore di Sostegno (SME Supporting Factor), per tutte le esposizioni verso le PMI. L'applicazione del Fattore di Sostegno è subordinata ad alcune condizioni:

- l'importo dei prestiti non può superare il 20% dei fondi propri;
- le PMI non possono avere un fatturato superiore ai 50 milioni di euro;
- la tipologia di finanziamento deve essere nella forma di prestiti e non in titoli.

Queste condizioni mirano a garantire che solo i prestiti alle PMI ne traggano vantaggio, impedendo che l'applicazione del Fattore di Sostegno si traduca in una generalizzata riduzione dei requisiti di capitale.

Il valore del Fattore di Sostegno (pari a 0,7619) è stato calibrato per realizzare questo risultato.

31/12/2020				
Esposizioni	Esposizione lorda	Esposizione netta	Esposizione Ponderata	% assorbimento
Governi Centrali e Banche centrali	5.215	5.215	-	0,00%
Enti	1.176.315	1.176.315	235.263	0,28%
Imprese	25.963.010	21.303.160	20.298.309	24,26%
Al Dettaglio	54.600.763	37.175.805	24.254.459	28,99%
In stato di default	2.348.488	1.286.202	1.729.290	2,07%
In strumenti di capitale	11.596	11.596	11.596	0,01%
Altre esposizioni	1.330.802	1.330.802	1.329.783	1,59%
Cartolarizzazione		50.244.733	35.814.506	
TOTALE	85.436.189	112.533.828	83.673.206	100,00%
Requisito patrimoniale 8%			6.693.856	

SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445)

Il rischio di mercato introdotto dal cosiddetto Primo Pilastro comprende i rischi di:

- a) cambio: il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro;
- b) posizioni in merci: rischio di deprezzamento delle attività o apprezzamento delle passività (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati) a causa di variazioni dei prezzi delle commodity;
- c) variazioni avverse dei corsi delle azioni: rischio di deprezzamento del portafoglio azionario o degli strumenti finanziari derivati di proprietà, a causa di avverse variazioni dei corsi azionari.

La Società non detiene portafoglio di negoziazione di vigilanza e pertanto ritiene di non essere sottoposta a tale rischio.

SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)

Viene definito “operativo” il rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzioni di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi sistemici di natura esogena.

Rientrano pertanto in tale tipologia, le perdite derivanti da frodi sia di natura interna all’azienda (ad esempio frodi nell’operatività da parte del personale) sia di natura esterna (ad esempio frodi derivanti da fornitori di servizi in outsourcing), errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Tale categoria di rischio può comprendere dunque anche quelli derivanti dalla gestione delle risorse, quindi dal rischio di criticità nella gestione del rapporto di impegno, o quelli connessi con esposizioni ad ammende e sanzioni derivanti da violazioni normative dell’Organo di Vigilanza o da transazioni private.

In tale ampia e diversificata classe di rischio è incluso anche il rischio legale, mentre sono esclusi i rischi strategici e di reputazione.

L’approccio di misurazione del rischio operativo utilizzato è il Metodo Base (*Basic Indicator Approach - BIA*), laddove il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare pari al 15% secondo le Istruzioni di Vigilanza al volume dell’operatività aziendale individuato nella media degli ultimi tre anni del margine di intermediazione.

Anno	Indicatore Rilevante
2018	1.854.944
2019	1.764.186
2020	1.874.261
Media indicatore rilevante	1.831.130
Requisito Patrimoniale	274.670
RWA	3.433.375

Nel periodo 2018-2020 la Società ha un indicatore rilevante medio di € 1.831.130 a fronte del quale deve detenere un requisito patrimoniale pari ad € 274.670.

Gestione del rischio

Le diverse funzioni aziendali hanno, in collaborazione con la funzione di *Risk Management*, effettuato

una dettagliata mappatura dei rischi procedendo a:

- identificare i rischi esistenti;
- identificare i presidi esistenti.

La Società ha altresì predisposto un processo di segnalazione delle “Non conformità/ criticità gestionale” al fine di:

- individuare eventuali elementi di rischio non valutati;
- porre rapidamente rimedio ad eventuali criticità non gestite;
- sottoporre a continua validazione la mappatura rischi effettuata;
- individuare/implementare eventuali azioni correttive di re-ingegnerizzazione dei processi aziendali.

Si evidenzia che la Società, alla data odierna, ha ricevuto un numero di reclami dall'inizio della propria operatività estremamente esiguo: in particolare, in relazione al 2019, Finafarm ha ricevuto 3 reclami. Nel corso del 2020 non è pervenuto a Finafarm alcun reclamo.

All'inizio del 2020 risultava aperto un solo reclamo, il n° 2/2019. In data 11/05/2020, decorsi 6 mesi dall'ultima comunicazione tra le parti, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, il reclamo si ritiene concluso. Si ritiene inoltre fondamentale procedere ad un ulteriore sviluppo e diffusione delle competenze del personale consentendo sempre più le sostituzioni in caso di temporanee assenze.

SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)

Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento e al *fair value*, rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, non comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di classificazione

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie costituite da strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione per i quali al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l'opzione per la designazione al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Trattasi in particolare di partecipazioni assolutamente minoritarie e quindi non qualificabili di controllo, collegamento o di controllo congiunto.

Criteri di valutazione

Successivamente all'iscrizione iniziale, le attività finanziarie incluse nella categoria in questione continuano ad essere valutate al *fair value*.

Per i titoli di capitali non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del *fair value* soltanto in via residuale e limitatamente alle circostanze previste dall'IFRS 9.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali dei flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono riclassificati alla voce 70 "Dividendi e proventi assimilati" del Conto Economico del prospetto di bilancio. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di *fair value* sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto, utilizzando la "Riserva di valutazione" sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata (*derecognition*) o non viene rilevata una perdita di valore.

Di seguito la situazione di Finafarm al 31/12/2020 relativa alla composizione delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

Attività/Valori	31/12/2020		31/12/2019	
	Riserva positiva	Riserva negativa	Riserva positiva	Riserva negativa
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale		5.087		3.061
3. Finanziamenti				
Totale		5.087		3.061

Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti

	31/12/2020	31/12/2019
1. Titoli di debito		
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche		
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
2. Titoli di capitale	11.596	13.622
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche	11.596	13.622
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
3. Finanziamenti		
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche		
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
e) Famiglie		
Totale	11.596	13.622

Nella tabella che segue sono dettagliate le partecipazioni che compongono il saldo indicato.

L'intero portafoglio è composto da titoli azionari in istituti di credito. I titoli di Banca Popolare di Trento, Cassa Rurale di Rovereto e Cassa Rurale Pinetana non essendo quotati sono stati valutati al costo come previsto dal principio contabile IFRS 9, mentre per Banca Popolare dell'Alto Adige e per Cassa di Risparmio di Bolzano si è utilizzato il *fair value* determinato pari al prezzo di scambio al 31.12.2019 sul *Multilateral Italian Market*.

Elenco delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 classificate tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva"

Denominazione/Sede/Capitale	situazione al 31/12/2020					Quota parte del PN di competenza	Patrimonio netto totale	Utile/ Perdita dell'esercizio	Bilancio al 31.12.2019
	Percentuale possesso	valore nominale			Valore in bilancio				
		N° azioni o quote	Valore unitario (euro)	Totale (euro)					
Cassa Rurale di Trento Scarl	*	204	3	612	642				642
Cassa Rurale di Rovereto	*	1	26	26	232				232
Cassa Rurale Pinetana	*	3	3	9	232				232
Banca Popolare Alto Adige	*	640	-	-	6.240				7.616
Cassa di Risparmio di Bolzano Spa	*	500	8	4.000	4.250				4.900
Totale					11.596				13.622

SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)

Per rischio di tasso di interesse si intende il rischio di subire perdite derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse.

Esposizione al rischio e metodologia di valutazione / misurazione

La Società appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalla normativa emessa da Banca d'Italia, nell'ambito del processo ICAAP si avvale, per la misurazione del rischio di tasso di interesse, dell'algoritmo proposto dall'autorità di vigilanza (Circolare 288 Banca d'Italia, Allegato C del Titolo IV, capitolo 14).

Dall'analisi dei conteggi svolti dalla Società, e riportati nella Tabella 7 che segue, emerge una rilevanza contenuta di tale rischio al 31/12/2020 (uno shock di 200 punti base avrebbe un impatto di Euro 317.193 pari allo 1,90% dei Fondi Propri; la soglia di attenzione è fissata al 20% dei Fondi Propri).

Tabella 8: Esposizione al Rischio di Tasso d'Interesse (Shock pari al 200%)

Fascia temporale	Attivo	Passivo	Esposizione netta	Ponderazione	Esposizione Netta Ponderata
A vista e revoca	3.873.547	21.073.332	- 17.199.785	0,00%	-
Fino a 1 mese	3.983.259	10.845.235	- 6.861.976	0,08%	- 5.489,58
Da oltre 1 mese a 3 mesi	96.312.832	55.136.686	41.176.146	0,32%	131.763,67
Da oltre 3 mesi a 6 mesi	1.024.138	7.798	1.016.340	0,72%	7.317,65
Da oltre 6 mesi a 1 anno	188.499	378.392	- 189.893	1,43%	- 2.715,47
Da oltre 1 anno a 2 anni	859.857	406.912	452.945	2,77%	12.546,58
Da oltre 2 anni a 3 anni	8.616	8.616	-	4,49%	-
Da oltre 3 anni a 4 anni	-	-	-	6,14%	-
Da oltre 4 anni a 5 anni	-	-	-	7,71%	-
Da oltre 5 anni a 7 anni	247.317	-	247.317	10,15%	25.102,68
Da oltre 7 anni a 10 anni	154.929	-	154.929	13,26%	20.543,59
Da oltre 10 anni a 15 anni	348.900	-	348.900	17,84%	62.243,76
Da oltre 15 anni a 20 anni	-	-	-	22,43%	-
Oltre 20 anni	-	-	-	26,03%	-
Durata Indeterminata	253.093	-	253.093	26,03%	65.880,11
TOTALI:	107.254.987	87.856.971	19.398.016		317.193

Fondi propri **16.676.246**
Indice di rischio **1,90%**

Alla luce di quanto sopra si ritiene non siano necessarie azioni di miglioramento nella gestione di tale rischio.

SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449)

Il rischio derivante da cartolarizzazioni è il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

La costante difficoltà nel reperire nuovi mezzi da dedicare allo sviluppo dell'attività che ha caratterizzato gli esercizi fino al 2017, ha indotto la Società a ricercare canali di finanziamento alternativi a quello classicamente bancario. Tale difficoltà ha fatto sentire la sua influenza fino al momento in cui è stata perfezionata l'operazione di cartolarizzazione dei crediti.

A partire da tale data la Società ha provveduto a periodiche cessioni di crediti ad un veicolo dedicato di cartolarizzazione per un importo complessivo, a partire dal 2017 di Euro 84.274.281,10

Evidenziamo che i crediti sottostanti le note emesse, sono ancora presenti nel bilancio della Società in quanto trattasi di operazione *not derecognition*.

Si specifica che il valore dei crediti esposti in bilancio include anche l'importo delle attività cedute e non cancellate riferite all'operazione di cartolarizzazione poiché non sussistono i requisiti richiesti dai principi contabili internazionali per la cancellazione degli stessi dal bilancio poiché i titoli junior emessi dal veicolo sono stati sottoscritti dalla società.

In considerazione delle finalità perseguite e della struttura tecnica dell'operazione di cartolarizzazione descritta sopra, Finafarm non presenta esposizioni o rischi derivanti dalla cartolarizzazione. In particolare, è opportuno evidenziare come l'operazione di cartolarizzazione non abbia dato origine alla rimozione di alcun rischio dall'attivo di bilancio, e ciò in quanto non sono soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 in merito alla cosiddetta *derecognition*; **a fronte di ciò si può ritenere che Finafarm non abbia esposizioni verso la cartolarizzazione.**

SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450)

La Società applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del commercio. Attualmente non sono presenti specifiche *policy* in materia di remunerazione. Spetta all'assemblea la determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi del Collegio Sindacale e l'ammontare base della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione: spetta al Consiglio di Amministrazione la determinazione di eventuali ulteriori deleghe da attribuire a singoli consiglieri ed i compensi spettanti agli stessi per l'esercizio di tali deleghe. Le determinazioni in tema di remunerazione del personale dipendente sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto non sono presenti soggetti che beneficiano di retribuzione annua pari o superiore ad 1 mln di euro.

Si precisa che la Società ha nel proprio organico numero 7 (sette) dipendenti di cui nessuno dirigente (1 quadro e 6 impiegati): si ritiene pertanto che l'unico soggetto che risponda alla definizione di dirigente con responsabilità strategica sia l'Amministratore Delegato. Di seguito i compensi erogati agli amministratori e sindaci con evidenza separata dei compensi erogati all'amministratore delegato.

Descrizione	Importi
Amministratori	314.665 €
- di cui all'amministratore delegato	250.789 €
Riaddebiti dalla capogruppo Unifarm in relazione ai compensi erogati dalla stessa per l'attività svolta dall'amministratore delegato	- €
Dirigenti con responsabilità strategica (diversi dall'amministratore delegato)	- €
Sindaci	47.632 €

In data 30/05/2021 l'Assemblea di Finafarm ha approvato un Regolamento che disciplina le politiche di remunerazione della Società in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza.

SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)

La normativa Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di determinare il Coefficiente di Leva Finanziaria (*Leverage Ratio*) con l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento rispetto alla dotazione di mezzi propri.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva è dato dal fatto che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile, mettendolo nella condizione di dover adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 è definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura dell'esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali.

Indice di leva finanziaria = Misura del patrimonio/Misura dell'esposizione.

La misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria corrisponde al patrimonio di base (Tier 1) dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, in base alla definizione contenuta nei paragrafi 49-96 di Basilea 3, tenendo conto delle disposizioni transitorie. Detto altrimenti, la misura del patrimonio utilizzata per l'indice di leva finanziaria in un dato momento è la misura del patrimonio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema basato sul rischio.

La misura dell'esposizione complessiva di una finanziaria (o di una banca) è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio.

La Società monitora costantemente il proprio grado di leverage: ad oggi la società ha una leva finanziaria pari a 14,82% (misura dei Fondi Propri pari ad euro 16.676.246, misura dell'esposizione pari ad euro 112.533.828).

Sulla base del piano strategico predisposto la Società ha previsto per il periodo oggetto di pianificazione un grado di leverage sistematicamente superiore al 12,5% (si ricorda che per le banche, ai fini di Basilea 3 è previsto un limite inferiore del 3%).

A fronte di quanto riportato la Società non ritiene pertanto che il rischio di *leverage* eccessivo costituisca un rischio rilevante per la società.

SEZIONE 18 – Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453)

La Società non fa uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.